DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. <u>20</u>	_ LEGISLATURA N.	Χ
-----------------------	------------------	---

seduta del

19/10/2015

pag.

delibera

894

DE/CE/DPS Oggetto: Revoca D.G.R. n. 866 del 12/10/2015 e approvazione 0 NC "Criteri, modalità di costituzione e funzionamento del

comitato tecnico consultivo per la polizia locale ai

Prot. Segr.

sensi della L.R. Marche n. 1/2014 art. 6"

1011

Lunedì 19 ottobre 2015, nella sede della Rogione Marche, ad Ancona, in via Centile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PTERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente

Vicepresidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionalo, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Fabrizio Cosetti. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza	Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
- alla struttura organizzativa:	del Consiglio regionale il prot. n.
- alla P.O. di spesa:	
- al Presidente del Consiglio regionale	L'INCARICATO
- alla redazione del Bollettino ufficiale	
	i

L'INCARICATO

1 9 01 1 2015

pag 2

delibera 8 9 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Revoca D.G.R. n. 866 del 12/10/2015 e approvazione "Criteri, modalità di costituzione e funzionamento del comitato tecnico consultivo per la polizia locale ai sensi della L.R. Marche n. 1/2014 art. 6.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e che attesta che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di revocare la D.G.R. n. 866 del 12/10/2015;
- di approvare i "Criteri, modalità di costituzione e funzionamento del comitato tecnico consultivo per la polizia locale" ai sensi dell'art. 6 della L.R. Marche n. 1/2014, di cui all'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Luca Ceriscioli)

2



9 OTT 2015

pag 3

delibera **89**4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

L.R. Marche 17 febbraio 2014 n. 1 Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale.

Motivazione:

L'art. 6 della Legge R. Marche n. 1/2014 istituisce il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale, quale organo consultivo della Giunta regionale. Il Comitato resta in carica per tutta la legislatura (art. 6 comma 2) e costituisce sede di confronto per l'individuazione delle politiche regionali in materia di polizia locale, nonché per la verifica della loro attuazione. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, esso formula proposte alla Giunta regionale ed esprime pareri in merito: a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli appartenenti alle strutture di polizia locale; b) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi della polizia locale; c) ai programmi di formazione, studio, aggiornamento e riqualificazione rivolti agli appartenenti alle strutture di polizia locale; d) agli indirizzi volti a uniformare la modulistica e le procedure, comprese quelle per il reclutamento degli addetti della polizia locale; e) alle iniziative di comunicazione e formazione rivolte alla popolazione in materia di polizia locale; f) ogni altra attività di rilevante interesse per la polizia locale.

Il comma 3 prevede che il Comitato tecnico sia composto da: a) il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile che lo presiede o da un suo delegato; b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali o da un funzionario delegato appartenente a tale struttura; c) tre rappresentanti degli enti locali, di cui due designati dalla sezione regionale dell'ANCI e uno designato dalla sezione regionale dell'UPI fra i comandanti dei corpi o servizi di polizia provinciale; d) tre esperti, di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due di comune accordo da quelle maggiormente rappresentative della polizia locale aventi sede nella regione; e) quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti degli enti locali nel territorio della regione.

Per la nuova legislatura, prima della costituzione del nuovo Comitato tecnico consultivo, si è ritenuto opportuno definire i criteri e modalità di costituzione del comitato, nonché le norme di funzionamento dello stesso.

Nonostante il comma 2 dell'art. 6 stabilisca che il comitato sia costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, ed il successivo comma 8 del medesimo articolo preveda che le norme di funzionamento siano definite con atto del dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, al fine di una maggiore organicità, si è ritenuto opportuno inserire quanto previsto dai commi sopra citati in un unico documento definito "Criteri, modalità di costituzione e funzionamento del Comitato tecnico di polizia locale" da approvare nella forma della delibera di Giunta regionale.

I nuovi criteri e le modalità di costituzione e funzionamento del comitato tecnico consultivo per la polizia locale sono stati adottati avendo come obiettivo quello di garantire la massima operatività,



paq

4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

celerità ed informalità delle attività del comitato, anche mediante una verbalizzazione sintetica delle attività e definendo i tempi massimi entro cui avviare i lavori delle singole sedute.

Al fine di garantire l'alternanza a tale comitato, è stato previsto che tale incarico non possa essere rivestito per più di un mandato.

Alcune difficoltà interpretative sono emerse dalla lettura dell'art. 6, comma 1 lett. e) il quale tra i componenti del Comitato prevede quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti degli enti locali nel territorio della regione. Da più parti sono giunte richieste di chiarimenti se la maggiore rappresentatività fosse da ricondurre a livello nazionale o a livello regionale. Nonostante il tenore letterale visto l'ambito di operatività comunque regionale del comitato, si è ritenuto importante chiarire che le organizzazioni sindacali aventi sede nella Regione Marche debbono esprimere la loro rappresentatività all'interno della regione stessa.

Con D.G.R. n. 866 del 12/10/2015 sono stati approvati i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento del comitato tecnico consultivo per la polizia locale, ma per mero errore materiale all'art. 4 comma 1 lett. b) dell'allegato veniva riportato l'obbligo di essere dipendenti in servizio presso un comando di polizia locale della Regione Marche da parte di tutti i componenti del CTC anziché soltanto per i rappresentanti di cui all'art. 6 comma 3 lett. c) della L. 1/2014.

Per maggiore chiarezza si è pertanto ritenuto opportuno revocare la D.G.R. n. 866 del 12/10/2015 ed approvare i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento del comitato tecnico consultivo per la polizia locale con le modifiche sopra indicate, come riportato nell'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si ritiene necessario approvare la presente deliberazione avente ad oggetto "Revoca D.G.R. n. 866 del 12/10/2015 e approvazione "Criteri, modalità di costituzione e funzionamento del comitato tecnico consultivo per la polizia locale ai sensi della L.R. Marche n. 1/2014 art. 6"

Il responsabile del procedimento

(Leopoldo Barra)



seduta del 1 9 0 1 7 2015 pag. 5

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE E PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

II segretario della Giunta (Elsa Morphi)





seduta del

pag. 6

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Criteri, modalità di costituzione e funzionamento del comitato tecnico consultivo per la polizia locale ai sensi della L.R. Marche n. 1/2014 art. 6"

Art. 1

Comitato tecnico consultivo per la polizia locale (CTC)

- 1. Il CTC per la polizia locale, istituito ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1, è un organo consultivo della regione Marche.
- 2. I criteri e le modalità di costituzione, nonché le regole di funzionamento sono disciplinate dal presente atto ai sensi dei commi 2 e 8 dell'art. 6 della predetta legge.
- 3. Il CTC resta in carica per la durata della legislatura regionale e ha sede presso la struttura organizzativa regionale competente.

Art. 2

Composizione del Comitato tecnico consultivo per la polizia locale

Il Comitato tecnico è composto da:

- 1. il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile che lo presiede o da un suo delegato;
- 2. il dirigente della struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali o da un funzionario delegato appartenente a tale struttura
- 3. tre rappresentanti degli enti locali, di cui due designati dalla sezione regionale dell'ANCI e uno designato dalla sezione regionale dell'UPI fra i comandanti dei corpi o servizi di polizia provinciale;
- tre esperti, di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due di comune accordo da quelle maggiormente rappresentative della polizia locale a livello regionale aventi sede nella regione;
- 5. quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei dipendenti degli enti locali.

Art. 3

Presidente e segretario

- 1. la presidenza del CTC è assunta dal direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche o da un suo delegato.
- 2. Il presidente del CTC:
 - a) convoca le sedute, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) dichiara aperte la sedute, ne dirige lo svolgimento, assegnando la parola, ponendo ai voti le deliberazioni, e ne dichiara la chiusura;
 - c) sottoscrive il verbale delle sedute.
- 3. Il segretario del CTC, nominato con decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche, è presente alle sedute e ne cura il relativo verbale. Ad esso può essere delegato il compito di convocare le sedute.





seduta del 1 9 011 2015

pag 7

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. In caso di assenza o impedimento, il segretario è sostituito da un suo delegato.

Art A

Requisiti e incompatibilità dei componenti del Comitato tecnico consultivo per la polizia locale

- 1. All'atto di nomina i componenti del CTC devono godere dei seguenti requisiti:
 - a) Non aver già ricoperto tale incarico;
 - b) Per i rappresentanti di cui all'art. 6 comma 3 lett c) della L. 1/2014, essere dipendenti in servizio presso un comando di polizia locale della Regione Marche;
 - c) Non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza;
- 2. La nomina a componente del CTC è incompatibile con ogni altro incarico all'interno della Regione Marche per le tematiche relative alla polizia locale e alle politiche integrate di sicurezza.
- 3. L'assenza anche di una sola delle condizioni sopra enunciate comporta la decadenza immediata da componente del CTC.

Art. 5

Convocazione

- 1. Il CTC si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il suo Presidente lo ritenga necessario, o entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti.
- Il Presidente può invitare alle sedute, se la situazione lo richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.
- 3. Le sedute del CTC sono convocate a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno otto giorni;
- L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, nonché la data, l'ora e il luogo della stessa.
- 5. L'omesso invio dell'avviso di convocazione a tutti i componenti del CTC rende invalide le deliberazioni eventualmente assunte.
- 6. Il CTC può essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.

Art. 6

Numero legale

- 1. La seduta del CTC è valida se è presente la metà più uno dei componenti.
- 2. Il presidente o il suo delegato, qualora siano decorsi 60 minuti dall'ora di convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, rinvierà la seduta a nuova data.
- 3. Salvo diversa decisione del presidente, qualora un componente si presenti tardivamente alla seduta, il comitato prosegue i lavori senza tornare sulle questioni già discusse.

1

seduta del 1 9 07 7 2015

pag 8

delibera **BG**4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del CTC comporta la decadenza immediata da componente.

Art. 7

Gruppi di lavoro speciali

- 1. Il CTC può essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.
- 2. La loro costituzione avviene su decisione della maggioranza dei componenti presenti alla seduta del CTC e deve essere oggetto di verbalizzazione.

Art. 8

Discussione e deliberazione

- 1. La discussione è avviata dal presidente sugli argomenti fissati nell'ordine del giorno.
- 2. Ogni componente ha diritto di far constatare a verbale il proprio dissenso e i motivi che lo hanno indotto, nonché le proprie osservazioni.
- 3. Il presidente può assegnare al CTC un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, per esprimere pareri o presentare proposte unanimi ed esaustive su specifiche questioni; decorso inutilmente tale termine la questione è trattata dall'ufficio regionale competente.

Art. 9

Verbalizzazione

- Il segretario cura la redazione del verbale della seduta, che è dal medesimo sottoscritto unitamente al presidente.
- 2. Il verbale indica il luogo, la data, l'ora della seduta ed i nominativi dei componenti presenti.
- 3. Il verbale indica sinteticamente le proposte assunte dal CTC sui singoli punti presentati all'ordine del giorno, ed eventuali nominativi dei componenti che presentano osservazioni o pareri contrari.
- 4. Il dissenso, i motivi che lo hanno indotto e le osservazioni di cui al comma 2 del precedente articolo, dovranno essere presentati per iscritto al presidente, entro 3 giorni dalla chiusura della seduta, in formato elettronico sia editabile (.rtf) sia non editabile (.pdf), e saranno poi allegati al verbale a cura del segretario del CTC.

